UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Anno XVII - N. 102 Siena, novembre - dicembre 2012 Pubblicato il 22 gennaio 2013

BOLLETTINO UFFICIALE

Periodico bimestrale di atti normativi, circolari ed altre comunicazioni dell'Università

PARTE I

Modifiche di Statuto, Regolamenti, disposizioni di carattere generale

Sommario

Regolamenti delle strutture scientifiche e didattiche

- Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e d'impresa (L-11 Classe delle lauree in Lingue e culture moderne): Modifica Art. 10; Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19 Classe delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione): Modifica Art. 10; Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in discipline letterarie, artistiche e dello spettacolo (LM-14 Classe delle lauree magistrali in filologia moderna & LM-65 Classe delle lauree magistrali in Scienze dello spettacolo e produzione multimediale): Modifica Art. 14; Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Filosofia e Storia: fonti testi e teorie (LM-78 Scienze filosofiche & LM-84 Scienze storiche): Modifica Art. 14; Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze per la formazione e la consulenza Pedagogica nelle organizzazioni (LM-85 Classe delle lauree magistrali in Scienze pedagogiche): Modifica Art. 16 (D.R. n. 1939/2012/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.)…… Pag. 5

- Regolamento Didattico del Corso di Laurea interfacoltà in Studi umanistici (L-10 Classe delle lauree in Lettere): Modifiche Artt. 9, 15, 21 e 23; Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e d'impresa (L-11 Classe delle lauree in Lingue e culture moderne): Modifiche Artt. 11 e 19 (D.R. n. 1940-2012/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.)…… " 6

- Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea per le professioni sanitarie: Modifiche (D.R. n. 1941-2012/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.)…… " 8

- Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze Geologiche (Classe L-34 Scienze Geologiche): Emanazione a.a. 2011/2012 (D.R. n. 1942-2012/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.)…… " 13

- Regolamento Didattico della Scuola Specializzazione in Farmacia Ospedaliera: Modifiche Artt. 3, 8, e rettifica Artt. 2 e 4 (D.R. n. 1791-2012/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.)…… " 25

- Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria: Modifica art. 2 (D.R. n. 1794-2012/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.)…… " 26

Altri Regolamenti

- Regolamento dell' "Organismo per il Benessere degli Animali utilizzati a fini Scientifici": Emanazione (D.R. n. 1954-2012/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.)…… " 27

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. 1939/2012
Pr. N. 58887
del 19.12.2012

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e s.m. e i., relativa all'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e in particolare l'articolo 6;
- Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 di "Riforma degli Ordinamenti didattici universitari" e s.m. e i., e in particolare l'articolo 11;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 su "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario." e s.m. e i.;
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 su "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509";
- Visto il D.M. 16 marzo 2007 recante Determinazione delle classi delle lauree universitarie;
- Visto il D.M. 16 marzo 2007 recante Determinazione delle classi di laurea magistrale e s.m. e i.;
- Visto il D.M. 26 luglio 2007, n. 386 su "Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)";
- Visto il D.M. 22 settembre 2010, n. 17 su "Requisiti necessari dei corsi di studio";
- Visto il D.M. 23 dicembre 2010, n. 50 recante "Linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2010-2012";
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e s.m. e i., e in particolare gli articoli 6, 7, 21, 22, e fatte salve, in questa fase transitoria, le disposizioni dello Statuto emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012, oggetto di graduale attuazione;
- Visto il D.R. n. 1410 del 15 settembre 2001 di emanazione del Regolamento Didattico di Ateneo approvato con Decreto Direttoriale MIUR del 26 giugno 2001 e con Decreto Direttoriale MIUR del 6 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.R. n. 1284/2008-09 del 6 maggio 2009 relativo alla modifica della Parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo approvata con Decreto Direttoriale 5 maggio 2009 e s.m. e i.;
- Visto il D.R. n.1646/2008-09 dell'8 giugno 2009 relativo alla modifica del Regolamento Didattico di Ateneo nella parte relativa agli ordinamenti didattici dei Corsi di studio istituiti e/o ridefiniti ai sensi del D.M. n. 270/2004 e successivi Decreti attuativi, approvata con Decreto Direttoriale MIUR 27 maggio 2009, e s.m. e i.;
- Viste le Linee guida di Ateneo per l'Offerta Formativa per l'A.A. 2012/2013 approvate dal Senato Accademico in data 3 aprile 2012;
- Vista la delibera n. 1 del 13 settembre 2012 con la quale il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo modificava, in adeguamento alla nota MIUR n. 1063 del 29 aprile 2011 e a valere dall'a.a. 2011/2012, i seguenti Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale:

- *Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e d'impresa (L-11 Classe delle lauree in Lingue e culture moderne), emanato con D.R. n. 397 del 19 marzo 2012 - Art. 10, comma 5;*
- *Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19 Classe delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione), emanato con D.R. n. 398 del 19 marzo 2012 - Art. 10, comma 4;*
- *Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Discipline letterarie, artistiche e dello spettacolo (LM-14 Classe delle lauree magistrali in Filologia moderna & LM-65 Classe delle lauree magistrali in Scienze dello spettacolo e produzione multimediale), emanato con D.R. n. 402 del 19 marzo 2012 - Art. 14, comma 3;*
- *Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Filosofia e Storia: fonti, testi e teorie (LM- 78 Scienze filosofiche & LM 84 Scienze storiche), emanato con D.R. n. 271 del 22 febbraio 2012 - Art. 14, comma 5;*
- *Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni (LM-85 Classe delle lauree magistrali in Scienze pedagogiche), emanato con D.R. n. 400 del 19 marzo 2012 - Art. 16, comma 7;*

- Vista la delibera n. 9 del 6 novembre 2012 con la quale il Senato Accademico approvava quanto deliberato dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo in merito alle modifiche ai Regolamenti Didattici sopracitati;
- Ravvisate la necessità e l'urgenza di recepire nei suddetti Regolamenti Didattici le modifiche proposte nei termini considerati;

DECRETA

Articolo 1

1. A decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione nell'Albo *on-line* del presente provvedimento e a valere dall'a.a. 2011/2012, i Regolamenti Didattici dei Corsi di: *Laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e d'impresa* (L-11 Classe delle lauree in Lingue e culture moderne), di cui al D.R. n. 397 del 19 marzo 2012, *Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione* (L-19 Classe delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione), di cui al D.R. n. 398 del 19 marzo 2012, *Laurea Magistrale in Discipline letterarie, artistiche e dello spettacolo* (LM-14 Classe delle lauree magistrali in Filologia moderna & LM-65 Classe delle lauree magistrali in Scienze dello spettacolo e produzione multimediale), di cui al D.R. n. 402 del 19 marzo 2012, *Laurea Magistrale in Filosofia e Storia: fonti, testi e teorie* (LM- 78 Scienze filosofiche & LM 84 Scienze storiche), di cui al D.R. n. 271 del 22 febbraio 2012, e *Laurea Magistrale in Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni* (LM-85 Classe delle lauree magistrali in Scienze pedagogiche), di cui al D.R. n. 400 del 19 marzo 2012, sono modificati nei termini di cui agli articoli successivi.

Articolo 2

1. All'Art. 10, comma 5, del Regolamento Didattico del Corso di *Laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e d'impresa* (L-11), al primo periodo, dopo "*pregresse*" e prima di "*non potranno*", è aggiunto l'inciso: "*, a valere dall'a.a. 2011/2012,*"; ancora, dopo "*superiori a*" e prima del secondo periodo, al posto di "*30*", leggasi: "*12, complessivamente tra corsi di I livello e di II livello (laurea e laurea magistrale) [Nota MIUR 1.063 in data 29.4.2011].*".

Articolo 3

1. All'Art. 10, comma 4, del Regolamento Didattico del Corso di *Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione* (L-19), al primo periodo, dopo "*riconosce,*" e prima di "*a seguito*" è aggiunto l'inciso: "*a valere dall'a.a. 2011/2012 e*"; ancora, dopo "*un numero*" e fino a fine periodo, al posto di "*massimo di crediti formativi pari a 30*", leggasi: "*di crediti non superiore a 12, complessivamente tra corsi di I e II livello (laurea e laurea magistrale) [Nota MIUR 1.063 in data 29.4.2011].*".

Articolo 4

1. All'Art. 14, comma 3, del Regolamento Didattico del Corso di *Laurea Magistrale in Discipline letterarie, artistiche e dello spettacolo* (LM-14 & LM-65), dopo "*pregresse*" e prima di "*non potranno*", è aggiunto l'inciso: "*, a valere dall'a.a. 2011/2012,*"; ancora dopo "*superiori a*" e fino a fine comma, al posto di "*20*", leggasi: "*12, complessivamente tra corsi di I livello e di II livello (laurea e laurea magistrale) [Nota MIUR 1.063 in data 29.4.2011].*".

Articolo 5

1. All'Art. 14, comma 5, del Regolamento Didattico del Corso di *Laurea Magistrale in Filosofia e Storia: fonti, testi e teorie* (LM- 78 & LM 84), al primo periodo, dopo "*pregresse*" e prima di "*non potranno*", è aggiunto l'inciso: "*, a valere dall'a.a. 2011/2012,*"; ancora, dopo "*a 12*" e prima della fine del periodo è aggiunto: "*complessivamente tra corsi di I livello e di II livello (laurea e laurea magistrale) [Nota MIUR 1.063 in data 29.4.2011].*".

Articolo 6

1. All'Art. 16, comma 7, del Regolamento Didattico del Corso di *Laurea Magistrale in Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni* (LM-85), al primo periodo, dopo "*pregresse*" e prima di "*non potranno*", è aggiunto l'inciso: "*, a valere dall'a.a. 2011/2012,*"; ancora, dopo "*superiori a*" e fino a fine periodo, al posto di "*18*", leggasi: "*12 complessivamente tra corsi di I livello e di II livello (laurea e laurea magistrale) [Nota MIUR 1.063 in data 29.4.2011]*".

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nell'Albo *on-line* di Ateneo.

Siena, 18 dicembre 2012 IL RETTORE
Prof. Angelo Riccaboni

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. 1940/2012
Pr. N. 58892
del 19.12.2012

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e s.m. e i., relativa all'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e in particolare l'articolo 6;
- Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 di "Riforma degli Ordinamenti didattici universitari" e s.m. e i., e in particolare l'articolo 11;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 su "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario." e s.m. e i.;
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 su

"Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509";
- Visto il D.M. 16 marzo 2007 recante Determinazione delle classi delle lauree universitarie;
- Visto il D.M. 26 luglio 2007, n. 386 su "Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)";
- Visto il D.M. 22 settembre 2010, n. 17 su "Requisiti necessari dei corsi di studio";
Visto il D.M. 23 dicembre 2010, n. 50 recante "Linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2010-2012";
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e s.m. e i., e in particolare gli articoli 6, 7, 21, 22, e fatte salve, in questa fase transitoria, le disposizioni dello Statuto emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012, oggetto di graduale attuazione;
- Visto il D.R. n. 1410 del 15 settembre 2001 di emanazione del Regolamento Didattico di Ateneo approvato con Decreto Direttoriale MIUR del 26 giugno 2001 e con Decreto Direttoriale MIUR del 6 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.R. n. 1284/2008-09 del 6 maggio 2009 relativo alla modifica della Parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo approvata con Decreto Direttoriale 5 maggio 2009 e s.m. e i.;
- Visto il D.R. n.1646/2008-09 dell'8 giugno 2009 relativo alla modifica del Regolamento Didattico di Ateneo nella parte relativa agli ordinamenti didattici dei Corsi di studio istituiti e/o ridefiniti ai sensi del D.M. n. 270/2004 e successivi Decreti attuativi, approvata con Decreto Direttoriale MIUR 27 maggio 2009, e s.m. e i.;
- Visto il Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Studi umanistici (L-10 Classe delle lauree in Lettere), emanato con D.R. n. 269 del 22 febbraio 2012;
- Visto il Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e d'impresa (L-11 Classe delle lauree in Lingue e culture moderne), emanato con D.R. n. 397 del 19 marzo 2012;
- Viste le Linee guida di Ateneo per l'Offerta Formativa per l'A.A. 2012/2013 approvate dal Senato Accademico in data 3 aprile 2012;
- Vista la delibera n. 2 del 13 settembre 2012 con la quale il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo deliberava, per l'a.a. 2012/2013, le modifiche degli Artt. 9, 15, 21 e 23 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea interfacoltà in Studi umanistici (L-10 Classe delle lauree in Lettere), emanato con D.R. n. 269 del 22 febbraio 2012; e degli Artt. 11 e 19, del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e d'impresa (L-11 Classe delle lauree in Lingue e culture moderne), emanato con D.R. n. 397 del 19 marzo 2012, nonchè gli allegati "1 e 2 (Piani di studio e Prospetti delle attività formative) e gli Elenchi dei docenti dei corsi di studio" dei Regolamenti Didattici dei Corsi di: Laurea in Studi umanistici (L-10 Classe delle lauree in Lettere), emanato con D.R. n. 269 del 22 febbraio 2012, Laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e d'impresa (L-11 Classe delle lauree in Lingue e culture moderne), emanato con D.R. n. 397 del 19 marzo 2012, Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19 Classe delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione), emanato con D.R. n. 398 del 19 marzo 2012, Laurea Magistrale in Discipline letterarie, artistiche e dello spettacolo (LM-14 Classe delle lauree magistrali in Filologia moderna & LM-65 Classe delle lauree magistrali in Scienze dello spettacolo e produzione multimediale), emanato con D.R. n. 402 del 19 marzo 2012, Laurea Magistrale in Filosofia e Storia: fonti, testi e teorie (LM- 78 Scienze filosofiche & LM 84 Scienze storiche), emanato con D.R. n. 271 del 22 febbraio 2012, Laurea Magistrale in Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni (LM-85 Classe delle lauree magistrali in Scienze pedagogiche), emanato con D.R. n. 400 del 19 marzo 2012;
- Viste le proposte di modifica degli articoli 9, 15, 21 e 23 del Regolamento Didattico del Corso di Laura interfacoltà in Studi umanistici deliberate dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia nella seduta del 24 ottobre 2012;
- Vista la delibera n. 10 del 6 novembre 2012, con la quale il Senato Accademico approvava quanto deliberato dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo con delibera n. 2 del 13 settembre 2012 e dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia con delibera n. 5 del 24 ottobre 2012 in merito alle modifiche al Regolamento Didattico del Corso di Laurea interfacoltà in Studi umanistici, oltre a quanto deliberato dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo, in quella stessa sede, in merito alle modifiche del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e d'impresa;
- Ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nel Regolamento Didattico del Corso di Laurea interfacoltà in Studi umanistici le modifiche degli

articoli 9, 15, 21 e 23 e nel Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e d'impresa le modifiche degli articoli 11 e 19, nei termini considerati;

DECRETA

Articolo 1

1. A decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione nell'Albo *on-line* del presente provvedimento, il Regolamento Didattico del Corso di Laurea interfacoltà in *Studi umanistici* (L-10 Classe delle lauree in Lettere), di cui al D.R. n. 269 del 22 febbraio 2012, e il Regolamento Didattico del Corso di Laurea in *Lingue per la comunicazione interculturale e d'impresa* (L-11 Classe delle lauree in Lingue e culture moderne), di cui al D.R. n. 397 del 19 marzo 2012, sono modificati nei termini di cui agli articoli successivi.

Articolo 2

1. All'Art. 9 del Regolamento Didattico del Corso di *Laurea in Studi umanistici* (L-10), nella parte relativa alla "Sede di Arezzo", al comma 2, primo periodo, dopo "*criticità di base*" e prima di "*da svolgere*", è eliminata la frase "*nella conoscenza della lingua italiana e nella comprensione di testi,*"; ancora, a seguire, al posto di "*da svolgere*", leggasi: "*da svolgersi*". Ancora, il secondo periodo "*Gli studenti che avranno ottenuto un risultato negativo in tale prova saranno invitati a un colloquio orientativo col coordinatore della sede aretina del Comitato, o con un altro docente indicato dal Comitato stesso.*" è soppresso e interamente sostituito con il seguente: "*Qualora la prova non venga superata, lo studente è tenuto a frequentare specifiche attività formative, organizzate dalla Facoltà.*". Infine, al comma 3, dopo "*di base per*" e prima di "*, in modo*" al posto di "*le lingue latina e greca*", leggasi: "*la lingua latina*".
2. All'Art. 15 del Regolamento Didattico di cui al comma 1, nella parte relativa alla "Sede di Arezzo", dopo "*Laboratori disciplinari*" e prima di "*10*", è aggiunto "*da 5 a*".
3. All'Art. 21 del Regolamento Didattico di cui al comma 1, nella parte relativa alla "Sede di Arezzo", al comma 2, secondo periodo, prima di "*offrono*", al posto di "*. In modo particolare, il Laboratorio del Novecento, il Laboratorio di Informatica umanistica, il Laboratorio di Documentazione entoantropologica, il Centro di ricerca GEO (Giovani, Educazione, Orientamento)*", leggasi: "*che*".
4. All'Art. 23 del Regolamento Didattico di cui al comma 1, nella parte relativa alla "Sede di Arezzo", al comma 2, primo periodo, dopo "*Piano di Studio*", al posto di "*entro il 31 ottobre*", leggasi: "*di norma, nel mese di novembre*".

Articolo 3

1. All'Art. 11, comma 1, del Regolamento Didattico del Corso di *Laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e d'impresa* (L-11), dopo "*e in particolare*" e prima di "*nell'ambito*", è aggiunto l'inciso: "*- ma in modo non esclusivo -*".
2. All'Art. 19, comma 1, del Regolamento Didattico di cui al comma 1, dopo "*devono*" e prima di "*delle conoscenze*" al posto di "*acquisire*", leggasi: "*dimostrare di possedere*".

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nell'Albo *on-line* di Ateneo.

Siena, 18 dicembre 2012 IL RETTORE
Prof. Angelo Riccaboni

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. 1941/2012
Pr. N. 58897
del 19.12.2012

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e s.m. e i., e in particolare l'articolo 6;
- Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 di "Riforma degli Ordinamenti didattici universitari" e s.m. e i., e in particolare l'articolo 11;
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 su "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509" e successivi decreti attuativi;
- Visto il D.M. 26 luglio 2007, n. 386 su "Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)";
- Visto il D.M. 19 febbraio 2009 "Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270";
- Visto il D.M. 22 settembre 2010, n. 17 su "Requisiti necessari dei corsi di studio";
- Visto il D.M. 23 dicembre 2010, n. 50 recante "Linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2010-2012";
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di

Siena emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e s.m. e i., e in particolare gli articoli 6, 7, 21, 22, e fatte salve, in questa fase transitoria, le disposizioni dello Statuto emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012, oggetto di graduale attuazione;

- Visto il D.R. n. 1410 del 15 settembre 2001 di emanazione del Regolamento Didattico di Ateneo approvato con Decreto Direttoriale MIUR del 26 giugno 2001 e con Decreto Direttoriale MIUR del 6 agosto 2001 e s.m. e i.;

- Visto il D.R. n. 1284/2008-09 del 6 maggio 2009 relativo alla modifica della Parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo approvata con Decreto Direttoriale 5 maggio 2009 e s.m. e i.;

- Visto il D.R. n.1646/2008-09 dell'8 giugno 2009 relativo alla modifica del Regolamento Didattico di Ateneo nella parte relativa agli ordinamenti didattici dei Corsi di studio istituiti e/o ridefiniti ai sensi del D.M. n. 270/2004 e successivi Decreti attuativi, approvata con Decreto Direttoriale MIUR 27 maggio 2009, e s.m. e i.;

- Viste le Linee guida di Ateneo per l'Offerta Formativa per l'A.A. 2012/2013 approvate dal Senato Accademico in data 3 aprile 2012;

- Vista la delibera n. 5 con la quale il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 7 settembre 2012 modificava i Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea per le professioni sanitarie e in particolare: a) il Regolamento Didattico del Corso di Laurea interateneo in Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale) (Classe L-SNT/3 – Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche), emanato con D. R. n. 1757 del 17 ottobre 2011 - Art. 16, commi 1 e 2; b) i Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea in: Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) (Classe L/SNT2 - Professioni sanitarie della riabilitazione), emanato con D.R. n. 472 del 3 aprile 2012; Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare) (Classe L/SNT3 - Professioni sanitarie tecniche), emanato con D.R. n. 473 del 3 aprile 2012; Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) (Classe L/SNT3 - Professioni sanitarie tecniche), emanato con D.R. n. 475 del 3 aprile 2012; Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) (Classe L/SNT3 - Professioni sanitarie tecniche), emanato con D.R. n. 477 del 3 aprile 2012; Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di Audioprotesista) (Classe L/SNT3 - Professioni sanitarie tecniche), emanato con D.R. n. 478 del 3 aprile 2012; Ortottica ed Assistenza Oftalmologica (Abilitante alla professione sanitaria di Ortottica ed Assistenza Oftalmologica) (L/SNT 2 Classe delle Professioni sanitarie della riabilitazione), emanato con D.R. n. 488 del 3 aprile 2012; Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) (Classe L/SNT2 - Professioni sanitarie della riabilitazione), emanato con D.R. n. 492 del 3 aprile 2012 - Art. 10, comma 3; c) il Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) (L/SNT1 - Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica), emanato con D.R. n. 485 del 3 aprile 2012 - Art. 10, commi 1, 3 e 5; d) i Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea in: Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente sanitario) (L/SNT4 – Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione), emanato con D.R. n. 480 del 3 aprile 2012; Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) (L/SNT3 - Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche), emanato con D.R. n. 481 del 3 aprile 2012; Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) (L/SNT1 - Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica), emanato con D.R. n. 482 del 3 aprile 2012; Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) (L/SNT4 - Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione), emanato con D.R. n. 484 del 3 aprile 2012 - Art. 10, comma 4;

- Vista la delibera n. 5 del 23 novembre 2012 con la quale il Senato Accademico approvava quanto deliberato dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in merito alle modifiche ai Regolamenti Didattici sopracitati, disponendo al contempo, per l'inserimento del termine "vincolante" (riferito al parere del Comitato per la Didattica) all'art. 10, comma 5, del Regolamento didattico del Corso di Laurea in Infermieristica e al comma 4 dell'art. 10 dei Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea in Assistenza sanitaria, Dietistica, Ostetricia, Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

- Ravvisate la necessità e l'urgenza di recepire nei suddetti Regolamenti Didattici le modifiche nei termini considerati;

DECRETA

Articolo 1

1. A decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione nell'Albo on-line del presente

provvedimento, i Regolamenti Didattici dei Corsi di: *Laurea in Igiene dentale* (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale) (Classe L-SNT/3 – Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche) emanato con D. R. n. 1757 del 17 ottobre 2011, *Laurea in Logopedia* (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) (Classe L/SNT2 - Professioni sanitarie della riabilitazione) emanato con D.R. n. 472 del 3 aprile 2012, *Laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare* (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare) (Classe L/SNT3 - Professioni sanitarie tecniche) emanato con D.R. n. 473 del 3 aprile 2012, *Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico* (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) (Classe L/SNT3 - Professioni sanitarie tecniche) emanato con D.R. n. 475 del 3 aprile 2012, *Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia* (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) (Classe L/SNT3 - Professioni sanitarie tecniche) emanato con D.R. n. 477 del 3 aprile 2012, *Laurea in Tecniche audioprotesiche* (abilitante alla professione sanitaria di Audioprotesista) (Classe L/SNT3 - Professioni sanitarie tecniche) emanato con D.R. n. 478 del 3 aprile 2012, *Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica* (Abilitante alla professione sanitaria di Ortottica ed Assistenza Oftalmologica) (L/SNT 2 Classe delle Professioni sanitarie della riabilitazione) emanato con D.R. n. 488 del 3 aprile 2012, *Laurea in Fisioterapia* (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) (Classe L/SNT2 - Professioni sanitarie della riabilitazione) emanato con D.R. n. 492 del 3 aprile 2012, *Laurea in Infermieristica* (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) (L/SNT1 - Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) emanato con D.R. n. 485 del 3 aprile 2012, *Laurea in Assistenza sanitaria* (abilitante alla professione sanitaria di Assistente sanitario) (L/SNT4 – Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione) emanato con D.R. n. 480 del 3 aprile 2012, *Laurea in Dietistica* (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) (L/SNT3 - Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche) emanato con D.R. n. 481 del 3 aprile 2012, *Laurea in Ostetricia* (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) (L/SNT1 - Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) emanato con D.R. n. 482 del 3 aprile 2012, *Laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro* (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) (L/SNT4 - Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione) emanato con D.R. n. 484 del 3 aprile 2012, sono modificati nei termini di cui agli articoli successivi.

Articolo 2

1. All'Art. 16, comma 1, del Regolamento Didattico del Corso di *Laurea in Igiene dentale* di cui all'Articolo 1, dopo "*garantite dal*" e prima di "*della Didattica Professionale*", al posto di "*Direttore*", leggasi: "*Responsabile*".
2. All'Art. 16, comma 2, del Regolamento Didattico di cui al comma 1, primo periodo, dopo "*Il*" e prima di "*della Didattica Professionale*", al posto di "*Direttore*", leggasi: "*Responsabile*"; ancora dopo "*della Didattica Professionale*" e prima di "*del corso*", al posto di "*(DDP)*", leggasi: "*(RDP)*"; ancora, all'inizio del terzo periodo, dopo "*Il*" e prima di "*, in base*", al posto di "*DDP*", leggasi: "*RDP*"; infine, all'inizio del quarto periodo, dopo "*Il*" e prima di "*garantisce*", al posto di "*DDP,*" leggasi: "*RDP*".
3. All'Art. 16, comma 3, del Regolamento Didattico di cui al comma 1, nel secondo periodo, dopo "*su proposta del*" e prima di "*, presso ogni struttura*", al posto di "*DDP*", leggasi: "*RDP*"; ancora, nel terzo periodo, dopo "*indirizzo del*" e prima di "*, garantisce le seguenti*", al posto di "*DDP*", leggasi: "*RDP*".

Articolo 3

1. All'Art. 10, comma 3, del Regolamento Didattico del Corso di *Laurea in Logopedia* di cui all'Articolo 1, dopo "*predispone il*" e prima di "*della Didattica Professionale*", al posto di "*Regolamento*", leggasi: "*Manuale*".

Articolo 4

1. All'Art. 10 del Regolamento Didattico del Corso di *Laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare* di cui all'Articolo 1, al comma 2, dopo "*Responsabile della Didattica Professionale*" e prima di "*al quale*", al posto di "*(CDP)*", leggasi: "*(RDP)*"; ancora, al comma 3, dopo "*predispone il*" e prima di "*della Didattica Professionale*", al posto di "*Regolamento*", leggasi: "*Manuale*"; infine, all'inizio del comma 4, dopo "*tirocinio, il*" e prima di "*predispone un sistema*" al posto di "*(CDP)*", leggasi: "*(RDP)*".

Articolo 5

1. All'Art. 10, comma 3, del Regolamento Didattico del Corso di *Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico* di cui all'Articolo 1, dopo "*predispone il*" e prima di "*della Didattica Professionale*", al posto di "*Regolamento*", leggasi: "*Manuale*".

Articolo 6

1. All'Art. 10, comma 3, del Regolamento Didattico del Corso di *Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia* di cui all'Articolo 1, dopo "*predispone il*" e prima di "*della Didattica Professionale*", al posto di "*Regolamento*", leggasi: "*Manuale*".

Articolo 7

1. All'Art. 10, comma 3, del Regolamento Didattico del Corso di *Laurea in Tecniche audioprotesiche* di cui all'Articolo 1, dopo "*predispone il*" e prima di "*della Didattica Professionale*", al posto di "*Regolamento*", leggasi: "*Manuale*".

Articolo 8

1. All'Art. 10, comma 3, del Regolamento Didattico del Corso di *Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica* di cui all'Articolo 1, dopo "*predispone il*" e prima di "*della Didattica Professionale*", al posto di "*Regolamento*", leggasi: "*Manuale*".

Articolo 9

1. All'Art. 10, comma 3, del Regolamento Didattico del Corso di *Laurea in Fisioterapia* di cui all'Articolo 1, dopo "*predispone il*" e prima di "*della Didattica Professionale*", al posto di "*Regolamento*" leggasi: "*Manuale*".

Articolo 10

1. All'Art. 10 del Regolamento Didattico del Corso di *Laurea in Infermieristica* di cui all'Articolo 1, all'inizio del comma 1, dopo "*L'attività didattica*" e prima di "*(ADP)*", è eliminato il termine: "*professionale*"; ancora dopo "*(ADP)*" e prima di "*è finalizzata*", è aggiunto l'inciso: "*comprensiva della didattica teorica (ex chatedra) relativa allo specifico ssd del corso di laurea*"; infine, dopo "*è finalizzata a*" e prima di "*acquisire*", al posto di "*far*", leggasi: "*fare*".

2. All'Art. 10, comma 3, del Regolamento Didattico di cui al comma 1, dopo "*su segnalazione del*" e prima di "*della Didattica Professionale*", al posto di "*Direttore*", leggasi: "*Responsabile*".

3. All'Art. 10, comma 5, del Regolamento Didattico di cui al comma 1, dopo "*la progettazione,*" e prima di "*del Tirocinio*", al posto di "*del monitoraggio e della valutazione*", leggasi: "*il monitoraggio e la valutazione*"; ancora, al secondo periodo, dopo "*Predispone il*" e fino al punto, al posto di "*Progetto annuale dell'Attività Didattica Professionale ed il Manuale del Tirocinio e li propone, all'inizio dell'anno accademico, al Comitato per la Didattica per l'approvazione.*", leggasi: "*Manuale della Didattica Professionale e lo propone al Comitato per la Didattica. Il Responsabile della Didattica Professionale inoltre promuove l'integrazione tra gli Insegnamenti teorici dello specifico ssd ed il tirocinio al fine di favorirne la conformità agli standard di competenza definiti e gestisce le risorse assegnate, su parere vincolante del Comitato per la Didattica, per la realizzazione del progetto didattico di tirocinio.*".

Articolo 11

1. All'Art. 10 del Regolamento Didattico del Corso di *Laurea in Assistenza sanitaria* di cui all'Articolo 1, all'inizio del comma 4, dopo "*Il Responsabile*" e prima di "*predispone*", al posto di "*delle ADP*", leggasi: "*della Didattica Professionale coordina la progettazione, il monitoraggio e la valutazione del Tirocinio e del Laboratorio dello specifico S.S.D. coordinando l'attività dei Tutor della Didattica Professionale e dei Tutor Clinici.*" e, conseguentemente, al posto di "*predispone*", leggasi: "*Predispone*". Ancora, dopo "*Predispone*" e prima di "*il Manuale*", sono eliminate le seguenti parole: "*il Progetto delle Attività Didattiche Professionali ed*"; ancora, dopo "*il Manuale*" e prima di "*propone*", al posto di "*del Tirocinio e li*", leggasi: "*della Didattica Professionale e lo*"; inoltre, dopo "*propone*" e prima di "*al Comitato per la Didattica.*", è eliminato l'inciso: "*, all'inizio dell'anno accademico,*"; infine, gli ultimi due periodi: "*Durante il tirocinio, il Responsabile promuove costantemente la valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo. Tale monitoraggio del percorso dello studente sarà documentato su un apposito libretto di valutazione teso a registrare i diversi livelli di competenza progressivamente raggiunti.*" sono soppressi e integralmente sostituiti dal seguente: "*Il Responsabile della Didattica Professionale inoltre promuove l'integrazione tra gli Insegnamenti teorici dello specifico ssd ed il tirocinio al fine di favorirne la conformità agli standard di competenza definiti e gestisce le risorse assegnate, su parere vincolante del Comitato per la Didattica, per la realizzazione del progetto didattico di tirocinio.*"

Articolo 12

1. All'Art. 10 del Regolamento Didattico del Corso di *Laurea in Dietistica* di cui all'Articolo 1, all'inizio del comma 4, dopo "*Il Responsabile*" e prima di "*predispone*", al posto di "*delle ADP*", leggasi: "*della Didattica Professionale coordina la progettazione, il monitoraggio e la valutazione del Tirocinio e del Laboratorio dello specifico S.S.D. coordinando l'attività dei Tutor della Didattica Professionale e dei Tutor Clinici.*" e, conseguentemente, al posto di "*predispone*", leggasi: "*Predispone*". Ancora, dopo "*Predispone*" e prima di "*il Manuale*", sono eliminate le seguenti

parole: "*il Progetto delle Attività Didattiche Professionali ed*"; ancora, dopo "*il Manuale*" e prima di "*propone*", al posto di "*del Tirocinio e li*", leggasi: "*della Didattica Professionale e lo*"; inoltre, dopo "*propone*" e prima di "*al Comitato per la Didattica.*", è eliminato l'inciso: "*, all'inizio dell'anno accademico,*"; infine, gli ultimi due periodi: "*Durante il tirocinio, il Responsabile promuove costantemente la valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo. Tale monitoraggio del percorso dello studente sarà documentato su un apposito libretto di valutazione teso a registrare i diversi livelli di competenza progressivamente raggiunti.*" sono soppressi e integralmente sostituiti dal seguente: "*Il Responsabile della Didattica Professionale inoltre promuove l'integrazione tra gli Insegnamenti teorici dello specifico ssd ed il tirocinio al fine di favorirne la conformità agli standard di competenza definiti e gestisce le risorse assegnate, su parere vincolante del Comitato per la Didattica, per la realizzazione del progetto didattico di tirocinio.*"

Articolo 13

1. All'Art. 10 del Regolamento Didattico del Corso di *Laurea in Ostetricia* di cui all'Articolo 1, all'inizio del comma 4, dopo "*Il Responsabile*" e prima di "*predispone*", al posto di "*delle ADP*", leggasi: "*della Didattica Professionale coordina la progettazione, il monitoraggio e la valutazione del Tirocinio e del Laboratorio dello specifico S.S.D. coordinando l'attività dei Tutor della Didattica Professionale e dei Tutor Clinici.*" e, conseguentemente, al posto di "*predispone*", leggasi: "*Predispone*". Ancora, dopo "*Predispone*" e prima di "*il Manuale*", sono eliminate le seguenti parole: "*il Progetto delle Attività Didattiche Professionali ed*"; ancora, dopo "*il Manuale*" e prima di "*propone*", al posto di "*del Tirocinio e li*", leggasi: "*della Didattica Professionale e lo*"; inoltre, dopo "*propone*" e prima di "*al Comitato per la Didattica.*", è eliminato l'inciso: "*, all'inizio dell'anno accademico,*"; infine, gli ultimi due periodi: "*Durante il tirocinio, il Responsabile promuove costantemente la valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo. Tale monitoraggio del percorso dello studente sarà documentato su un apposito libretto di valutazione teso a registrare i diversi livelli di competenza progressivamente raggiunti.*" sono soppressi e integralmente sostituiti dal seguente: "*Il Responsabile della Didattica Professionale inoltre promuove l'integrazione tra gli Insegnamenti teorici dello specifico ssd ed il tirocinio al fine di favorirne la conformità agli standard di competenza definiti e gestisce le risorse assegnate, su parere vincolante del Comitato per la Didattica, per la realizzazione del progetto didattico di tirocinio.*"

Articolo 14

1. All'Art. 10 del Regolamento Didattico del Corso di *Laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro* di cui all'Articolo 1, all'inizio del comma 4, dopo "*Il Responsabile*" e prima di "*predispone*", al posto di "*delle ADP*", leggasi: "*della Didattica Professionale coordina la progettazione, il monitoraggio e la valutazione del Tirocinio e del Laboratorio dello specifico S.S.D. coordinando l'attività dei Tutor della Didattica Professionale e dei Tutor Clinici.*" e, conseguentemente, al posto di "*predispone*", leggasi: "*Predispone*". Ancora, dopo "*Predispone*" e prima di "*il Manuale*", sono eliminate le seguenti parole: "*il Progetto delle Attività Didattiche Professionali ed*"; ancora, dopo "*il Manuale*" e prima di "*propone*", al posto di "*del Tirocinio e li*", leggasi: "*della Didattica Professionale e lo*"; inoltre, dopo "*propone*" e prima di "*al Comitato per la Didattica.*", è eliminato l'inciso: "*, all'inizio dell'anno accademico,*"; infine, gli ultimi due periodi: "*Durante il tirocinio, il Responsabile promuove costantemente la valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo. Tale monitoraggio del percorso dello studente sarà documentato su un apposito libretto di valutazione teso a registrare i diversi livelli di competenza progressivamente raggiunti.*" sono soppressi e integralmente sostituiti dal seguente: "*Il Responsabile della Didattica Professionale inoltre promuove l'integrazione tra gli Insegnamenti teorici dello specifico ssd ed il tirocinio al fine di favorirne la conformità agli standard di competenza definiti e gestisce le risorse assegnate, su parere vincolante del Comitato per la Didattica, per la realizzazione del progetto didattico di tirocinio.*"

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nell'Albo *on-line* di Ateneo.

Siena, 18 dicembre 2012 IL RETTORE

Prof. Angelo Riccaboni

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Divisione Atti normativi e affari istituzionali

D.R. Rep. 1942/2012
Pr. N. 58904
del 19.12.2012

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 6;
- Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 di "Riforma degli Ordinamenti didattici universitari" e s.m. e i., e in particolare l'articolo 11;
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 su "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509" e successivi decreti attuativi;
- Visto il D.M. 16 marzo 2007 recante Determinazione delle classi delle lauree universitarie;
- Visto il D.M. 26 luglio 2007, n. 386 su "Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)";
- Visto il D.M. 22 settembre 2010, n. 17 su "Requisiti necessari dei corsi di studio";
- Visto il D.M. 23 dicembre 2010, n. 50 recante "Linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2010-2012";
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 6,7, 21, 22, e fatte salve, in questa fase transitoria, le disposizioni dello Statuto emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012, oggetto di graduale attuazione;
- Visto il D.R. n. 1410 del 15 settembre 2001 di emanazione del Regolamento Didattico di Ateneo approvato con Decreto Direttoriale MIUR del 26 giugno 2001 e con Decreto Direttoriale MIUR del 6 agosto 2001 e s.m. e i.;
- Visto il D.R. n. 1284/2008-09 del 6 maggio 2009 relativo alla modifica della Parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo approvata con Decreto Direttoriale 5 maggio 2009, e s.m. e i.;
- Visto il D.R. n.1646/2008-09 dell'8 giugno 2009 relativo alla modifica del Regolamento Didattico di Ateneo nella parte relativa agli ordinamenti didattici dei Corsi di studio istituiti e/o ridefiniti ai sensi del D.M. n. 270/2004 e successivi Decreti attuativi, approvata con Decreto Direttoriale MIUR 27 maggio 2009 e s.m.e i.;
- Visto il D.R. n. 1408 del 3 agosto 2011 di modifica del Regolamento Didattico di Ateneo, nella parte relativa agli ordinamenti didattici dei corsi di studio, a valere dall'a.a. 2011/2012, e inerente la modifica, ai sensi del D.M. 270/2004 e successivi decreti attuativi, anche dell'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Scienze Geologiche (Classe L-34 Scienze Geologiche);
- Vista la delibera n. 36 del 21 dicembre 2011 con la quale il Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali approvava il Regolamento

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Divisione Atti normativi e affari istituzionali

Didattico del Corso di Laurea in Scienze Geologiche (Classe L-34 Scienze Geologiche) predisposto in adeguamento all'ordinamento didattico del Corso di studio modificato con D.R. n. 1408 del 3 agosto 2011;
- Vista la Nota del 21 novembre 2012 (Prot. N. 54837 del 23 novembre 2012) con la quale veniva trasmessa alla Divisione Atti normativi e affari istituzionali la sopracitata delibera n. 36 per la relativa sottoposizione al Senato Accademico;
- Vista la delibera n. 2 del 3 dicembre 2012, con la quale il Senato Accademico approvava il sopracitato Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze Geologiche (Classe L-34 Scienze Geologiche);
- Ravvisate la necessità e l'urgenza di recepire nella normativa di Ateneo il Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze Geologiche (Classe L-34 Scienze Geologiche), nei termini considerati;

DECRETA

Articolo unico

1. È emanato il Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze Geologiche (Classe L-34 Scienze Geologiche), a valere dall'a.a. 2011/2012, predisposto in adeguamento all'ordinamento didattico del relativo Corso di studio modificato con D.R. n. 1408 del 3 agosto 2011, nel testo di cui all'*Allegato A*, facente parte integrante del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nell'Albo *on-line* di Ateneo.

Siena, 18 dicembre 2012

IL RETTORE
Prof. Angelo Riccaboni

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240
Divisione Atti normativi e affari istituzionali

Allegato A al D.R. n. 1942 del 18 dicembre 2012

Università degli Studi di Siena

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN

SCIENZE GEOLOGICHE

GEOLOGICAL SCIENCES

Classe delle lauree in **"Scienze geologiche"** (Classe L - 34)

a.a. 2011/2012

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
- per Ateneo, l'Università degli Studi di Siena;
- per L-SG, la Laurea in Scienze Geologiche,
- per CFU, credito formativo universitario;
- per SSD, settori scientifico disciplinari;
- per CpD, il Comitato per la Didattica.

Art. 2 – Istituzione e presentazione

1. E' istituito presso l'Università degli Studi di Siena il corso di Laurea in Scienze Geologiche, Classe L-34, a norma del D.M. 270/2004 e successivi decreti attuativi.
2. Il corso di L-SG ha una durata normale di tre anni e ha l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di base per l'esercizio di attività nell'ambito della Scienze Geologiche.
3. Per il conseguimento della L-SG è necessario aver acquisito 180 CFU, a norma di quanto previsto dal presente regolamento.
4. Alla fine del percorso formativo viene rilasciato la qualifica di "Dottore in Scienze Geologiche".

Art. 3 - Comitato per la Didattica

1. Il Comitato per la Didattica è composto pariteticamente da tre docenti e tre studenti. Le funzioni del Comitato per la Didattica e le modalità di nomina dei suoi componenti sono stabiliti dalla normativa di Ateneo.

Art. 4 – Valutazione della qualità della didattica

1. In accordo con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, il Comitato per la Didattica definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per la valutazione dei

parametri miranti a governare i processi formativi così da garantirne il continuo miglioramento.

2. Alla fine di ogni periodo didattico, il Comitato per la Didattica organizza la distribuzione dei questionari di valutazione delle attività formative agli studenti, ne valuta i risultati e definisce gli interventi più idonei per superare le eventuali criticità riscontrate.

Art. 5 - Obiettivi formativi specifici

1. Il Corso di L-SG intende formare dei laureati che abbiano competenze scientifiche di base nell' ambito delle Scienze della Terra, dalla geodinamica all'ambiente e alle georisorse. In particolare il Corso di Laurea si propone la formazione di laureati che, collocandosi all' interno dei riferimenti europei per il settore delle Scienze della Terra, siano capaci di promuovere l' uso consapevole e rispettoso delle risorse della Terra, attraverso una approfondita ed appropriata conoscenze dei processi geologici. Il laureato sarà quindi in grado di inquadrare i processi geologici in un adeguato contesto spazio-temporale, nonché di riconoscere il ruolo e le responsabilità delle Scienze della Terra nella società e nel rispetto dell' ambiente.

   Per raggiungere tali obiettivi, il corso offre agli studenti:

- una valorizzazione delle discipline di base, che ricevono sino ad un massimo di 63 CFU, contro i 36 previsti dal D.M.;

- la compresenza di tutti i settori GEO all' interno delle attività formative caratterizzanti, individuando per ogni ambito disciplinare un numero di CFU minimi superiore a quanto previsto dal D.M;

- attività affini ed integrative principalmente rivolte alla presentazione delle problematiche applicative che potranno riguardare la professione del geologo junior.

   Le attività di cui sopra verranno fornite tramite:

- lezioni frontali atte a fornire le conoscenze fondamentali nei vari settori delle Scienze della Terra e negli specifici settori applicativi, propri dell' ambito professionale del geologo junior;

- esercitazioni pratiche e di terreno per un congruo numero di crediti; esercitazioni di laboratorio, dedicate alle moderne metodiche sperimentali, analitiche e all'elaborazione informatica dei dati, ivi inclusi i dati telerilevati (foto aeree, immagini da satellite, ecc.);

- la possibilità di svolgere attività esterne, come ulteriori esercitazioni sul terreno e tirocini formativi presso aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori, e soggiorni presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali.

2. Di particolare importanza risultano le specifiche attività di terreno distribuite nei tre anni, finalizzate alla comprensione dei fenomeni geologici nel loro manifestarsi, allo studio e descrizione della geometria dei corpi rocciosi, alla loro caratterizzazione funzionale a varie finalità applicative, all'apprendimento delle tecniche cartografiche di base e del rilevamento geologico e geotematico.

3. Le professionalità acquisite troveranno applicazione in amministrazioni pubbliche, istituzioni private, imprese e studi professionali.

Art. 6 – Risultati di apprendimento attesi

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240
Divisione Atti normativi e affari istituzionali

1 I Laureati nel Corso di Laurea in Scienze Geologiche avranno:

1. Possesso di buone conoscenze di base di tipo scientifico, riferite soprattutto all' ambito delle Scienze della Terra, ma inquadrate in un contesto più generale.
2. Conoscenza e comprensione del pianeta, dei fenomeni e dei processi geologici che hanno portato alla formazione dei materiali rocciosi che lo compongono.
3. Capacità di riconoscere le caratteristiche geometriche e composizionali dei corpi rocciosi.
4. Capacità di applicare le conoscenze acquisite all'analisi e alla descrizione dei materiali geologici in laboratorio e sul terreno, nonché allo studio delle problematiche geologiche in generale, attraverso l'utilizzo di strumenti moderni e l'applicazione di metodi quantitativi con approccio di tipo professionale. Capacità di eseguire operazioni di calcolo matematico e di operare attraverso l'utilizzo di metodi informatici di vario tipo.
5. Capacità di valutare in modo autonomo la complessità dei sistemi naturali, di pianificare in modo adeguato le indagini geologiche, di raccogliere ed elaborare i dati necessari, valutandone qualità e affidabilità.
6. Capacità di valutare il ruolo e le responsabilità delle Scienze Geologiche nella gestione e protezione del territorio, con riferimento ai rischi geologici, alla salvaguardia e utilizzazione delle materie prime (acqua, suolo, sottosuolo), alle risorse ambientali in ambito terrestre e marino, alla conservazione dei beni culturali lapidei.
7. Capacità di comunicare correttamente informazioni, idee, problemi e soluzioni relative alla Scienze Geologiche in lingua madre in modo orale e scritto ad interlocutori specialisti e non specialisti. Capacità di utilizzare il linguaggio tecnico in una seconda lingua europea diversa dall'italiano, con particolare riferimento all' inglese. Familiarità con l' uso dei principali strumenti informatici e delle risorse di rete utili a acquisizione e diffusione della informazione.
8. Capacità di apprendere in modo autonomo, attraverso l' utilizzo di testi anche avanzati, banche dati e informazioni disponibili in rete in modo tale da poter approfondire e aggiornare continuamente le proprie conoscenze.

Art. 7 – Sbocchi occupazionali e professionali

1. Gli sbocchi professionali sono riferibili alle attività ISTAT (rif.to: Classificazione delle attività economiche Ateco 2007):

M (Attività professionali, scientifiche e tecniche): 71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche); 72 (Ricerca scientifica e sviluppo; 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche)

O (Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria): 84 (Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria)

P (Istruzione) 85 (Istruzione)

2. L'inserimento professionale riguarda amministrazioni pubbliche, istituzioni private, imprese e studi professionali che operano nei seguenti settori: cartografia geologica e tecnica di base, regionale e nazionale; supporto all'acquisizione di dati per la prevenzione dei rischi geologico-ambientali (alluvioni, frane, subsidenza, inquinamenti, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, erosione costiera); prove e monitoraggi di base finalizzati alla ricerca, alla valutazione ed alla salvaguardia delle risorse idriche e al risanamento degli

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240
Divisione Atti normativi e affari istituzionali

acquiferi; prove di laboratorio per la caratterizzazione di rocce e materiali incoerenti;- campionamenti e prove in sito a terra e in mare; assistenza all'esecuzione di esplorazioni geofisiche di base; supporto alla ricerca e sviluppo di materie prime naturali con particolare riferimento all'industria del petrolio; raccolta di dati geologici per la valutazione di impatto ambientale; raccolta di dati geologici finalizzati alle attività estrattive e al recupero di siti dismessi; recupero delle materie prime secondarie; ricerca, impiego e commercializzazione di materiali lapidei ornamentali; assistenza e gestione dei cantieri, impianti minerari e di lavorazione.

3. Per quanto riguarda l'accesso alle professioni (D.P.R. 328/01 del 05.06.2001), la laurea nella classe in Scienze Geologiche, L-34, permette, previo superamento di un apposito esame di Stato, l'iscrizione nella sezione B (geologi junior) dell' Albo dei Geologi.

Specialisti in scienze matematiche, fisiche, naturali ed assimilati	2.1.1	Specialisti in scienze matematiche, fisiche e naturali	2.1.1.5	Geologi, meteorologi, geofisici e professioni correlate	2.1.1.5.1	Geologi

Art. 8 – Conoscenze richieste per l'accesso

1. E' richiesta la conoscenza scientifica di base acquisibile nella scuola media superiore, certificata dal possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo equipollente, conseguito anche all' estero. Si richiede altresì la conoscenza della lingua inglese a livello A2/2; gli studenti che non risultino in possesso di tali conoscenze seguiranno i corsi di recupero organizzati dall'Ateneo di concerto con il Centro Linguistico di Ateneo, preferibilmente prima dell'inizio dei corsi ufficiali.
2. Per verificare il livello degli studenti immatricolati, il Corso di Laurea sottopone gli studenti ad un test scritto di ingresso, i cui risultati sono utilizzati per stabilire i necessari correttivi e le eventuali integrazioni da soddisfare nel corso del I anno. In caso di valutazione negativa, l' iscrizione è consentita, anche se non necessariamente consigliata.
3. Per favorire il conseguimento della preparazione scientifica necessaria al proficuo accesso agli studi, il CpD del Corso di Laurea, in sinergia con l' Ateneo, organizza attività propedeutiche, anche in modalità e-learning, che si svolgono di regola prima dell' inizio delle lezioni.
4. Le modalità di verifica e integrazione avverranno sotto il controllo del Comitato per la Didattica, nonché del/dei docenti tutor.

Art. 9 – Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e coordinate dal Comitato per la Didattica a norma dei regolamenti di Ateneo e secondo quanto previsto dalla specifica normativa. Al fine di seguire individualmente la carriera dello studente (aiutandolo a focalizzare il proprio obiettivo formativo, superare le difficoltà e programmare lo studio), viene attivata la figura del docente tutor (in ragione di uno ogni 30 studenti), da individuarsi tra i docenti afferenti.

Art. 10 – Riconoscimento dei crediti

1. I crediti maturati presso altri corsi di laurea e/o presso altre Università italiane o

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240
Divisione Atti normativi e affari istituzionali

straniere verranno valutati dal Comitato per la Didattica singolarmente per ogni studente, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, verificando la coerenza tra quanto documentato dallo studente e quanto richiesto dalla presente programmazione.

Art. 11 – Mobilità internazionale degli studenti

1. Il Comitato per la Didattica favorisce la mobilità internazionale degli studenti, in ingresso ed uscita.
2. L'approvazione dei programmi di studio all'estero è deliberato dal Comitato per la didattica in base alla coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di L-SG. A tale scopo il Comitato verifica, in base agli obiettivi di apprendimento e ai contenuti di ogni insegnamento all'estero, se il SSD disciplinare riconoscibile è compatibile con l'ordinamento didattico della L-SG, tenuto conto anche degli insegnamenti che lo studente ha già superato, i cui contenuti non possono essere reiterati nel periodo di studio all'estero.
3. Le attività formative presso le Università europee sono quantificate in base all'European Credit Transfer System (ECTS).

Art. 12 – Attività formative

1 L'offerta formativa del Corso di Laurea in Scienze Geologiche è pubblicata nel sito dell'offerta formativa pubblica all'indirizzo: http://off.miur.it/pubblico/ricerca.

Art. 13 – Piano delle attività formative

1. Il piano di studi della laurea in Scienze Geologiche è riportato nell'Allegato 1 al presente regolamento e nel sito web del corso di studi.

Art. 14 – Impegno orario delle attività formative e studio individuale

1. Un CFU corrisponde ad uno standard di 25 ore di attività di apprendimento dello studente, di cui mediamente: 8 ore di docenza + 17 ore di studio individuale.

2. In particolare l'impegno orario delle attività formative è:

- lezioni frontali 1 CFU = 8 ore
- esercitazioni pratiche 1 CFU = da 12 a 16 ore
- laboratori 1 CFU = da 12 a 16 ore
- escursioni sul terreno 1 CFU = 16 ore

Art. 15 – Insegnamenti del corso di studi

1. Gli insegnamenti del corso di laurea sono riportati nella pagina web del corso di laurea.

Art. 16 – Esami e verifiche di profitto

1. La verifica del profitto degli insegnamenti caratterizzanti e affini avviene mediante esame scritto e/o orale, con votazione in trentesimi ed eventuale lode. I docenti potranno effettuare una verifica intermedia tramite una prova (test) che potrà essere valutata in sede di esame.

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240
Divisione Atti normativi e affari istituzionali

2. La verifica delle competenze linguistiche in inglese avviene mediante certificazione riconosciuta valida dal Senato accademico su indicazione del Centro Linguistico d'Ateneo, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo.
3. La verifica di profitto delle attività informatiche avviene mediante prove pratiche d'idoneità da svolgersi in laboratorio informatico, secondo le modalità definite dal CpD su proposta del docente responsabile dell'attività formativa.
4. Per quanto concerne il numero delle sessioni di esame, il numero degli appelli previsti in ogni sessione e la composizione delle Commissioni di esame, vale quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa specifica.

Art. 17 – Attività a scelta dello studente

1. I CFU a libera scelta dello studente possono essere acquisiti in tutti gli insegnamenti o moduli attivati presso l'Ateneo a condizione che siano giudicati coerenti con gli obiettivi formativi della L-SG, a giudizio del competente CpD.
2. Per le altre attività formative, diverse dagli insegnamenti o moduli, utilizzabili per il conseguimento dei crediti a libera scelta dello studente, vale quanto stabilito dal Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 18 – Conoscenze linguistiche e modalità di verifica

1. Ai laureati del corso di L-SG è richiesta la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1 (del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio d'Europa).
   - Il livello B1 di conoscenza può essere attestato dal conseguimento della opportuna certificazione internazionale oppure dal conseguimento del certificato di idoneità rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo.
   - Per l'apprendimento della lingua inglese gli studenti potranno avvalersi di appositi corsi organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo.

Art. 19 – Abilità informatiche, telematiche e relazionali e modalità di verifica

1. Le abilità informatiche, telematiche e relazionali, saranno acquisite in specifici insegnamenti dedicati (p.e, Informatica, 3 CFU) e all' interno di altri insegnamenti, nelle cui attività esercitative è previsto lo sviluppo di tali tecniche ed abilità.

Art. 20 – Altre attività formative previste con relativi CFU

1. Ogni anno il CpD organizza attività seminariali sulla professione di geologo junior, o sulla attività del medesimo nei vari enti pubblici, per un valore di 1 CFU.

Art. 21 – Modalità di verifica di stage e tirocini e relativi CFU

1. Per la acquisizione del CFU previsto dall' ordinamento, è sufficiente la presenza alle attività di cui all' art. 20.

Art. 22 – Piano di studio individuale

1. Entro i termini e con le modalità stabilite dalla normativa di Ateneo, e comunque entro l' inizio del III anno, gli studenti sono tenuti alla presentazione del piano di studi individuale,

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240
Divisione Atti normativi e affari istituzionali

in cui dovranno specificare, fra gli insegnamenti previsti: a) gli insegnamenti scelti fra quelli opzionali per ogni anno accademico; b) gli insegnamenti o moduli scelti per l'acquisizione dei crediti a libera scelta dello studente; c) gli eventuali insegnamenti o altre attività formative i cui crediti lo studente intenda eventualmente conseguire in sovrannumero.

Art. 23 – Frequenza del corso di studio

1. E' richiesta la frequenza ad almeno il 60% delle lezioni frontali, escursioni sul terreno, laboratori ed esercitazioni.

Art. 24 – Prova finale

1. La prova finale mira a verificare la maturazione scientifica complessiva del candidato, tramite discussione di una relazione di sintesi su uno o più aspetti delle discipline studiate. La prova consiste in una presentazione e discussione in seduta pubblica, davanti ad una commissione di docenti.
2. La preparazione della prova finale, avente un valore di 6 CFU, sarà svolta dallo studente sotto la supervisione di un relatore, svolgendo attività autonoma indifferentemente:

a) presso le strutture dell'Ateneo
b) come tirocinio presso società, studi di progettazione o consulenza, aziende, enti pubblici (Regioni, Province, Uffici Tecnici comunali, ASL, musei, parchi, oasi naturalistiche, ecc.).

3. Tali attività potranno avere come oggetto il rilevamento geologico, il monitoraggio e la elaborazione di dati geologico-ambientali, la raccolta di dati in laboratorio, la analisi critica della bibliografia. Criteri per la valutazione saranno la completezza ed esaustività della relazione e la capacità espositiva.
4. La votazione della prova finale sarà espressa in centodecimi, con eventuale lode.

Art. 25 – Organizzazione e calendario dell'attività didattica

1. Le attività formative saranno articolate in due periodi didattici per ogni anno (semestri).

Art. 26 – Docenti del corso di studio

1. I docenti del Corso di Laurea sono riportati nel sito web del corso di laurea.

Art. 27 – Docenti di riferimento del corso di studio e attività di ricerca

1. I docenti di riferimento del Corso di laurea e i temi di ricerca sono riportati nel sito web del corso di laurea.

Art. 28 – Approvazione e modifica del Regolamento Didattico

1. Il Regolamento didattico del corso di L-SG e le relative modifiche sono deliberati dalla struttura competente per la didattica su proposta dei CpD, e approvati dal Senato Accademico, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Il CpD della L-SG ha il compito di garantire sia la periodica revisione degli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti in relazione all'evoluzione dei saperi scientifici e delle esigenze espresse dal mercato del lavoro, sia il costante adeguamento del numero dei crediti attribuiti ad ogni attività formativa in termini coerenti con l'impegno didattico necessario al conseguimento degli obiettivi formativi ad essa assegnati.

Art. 29 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa specifica in materia.

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240
Divisione Atti normativi e affari istituzionali

Allegato 1

Corso di Laurea in Scienze Geologiche
Classe L-34
a.a. 2011/2012

Primo anno

anno	Titolo insegnamento	n. mod.	Unità didattica	CFU tot.	TAF	SSD
1°	Matematica e Statistica	-	Matematica e Statistica	9	a1	MAT/04
1°	Chimica Generale	-	Chimica Generale	9	a4	CHIM/03
1°	Fisica	-	Fisica	9	a2	FIS/01
1°	Geografia Fisica e Cartografia	-	Geografia Fisic a e Cartografia	6	b2	GEO/04
1°	Geologia I	1°mod.	Geologia I A	6	a5	GEO/03
1°		2°mod.	Geologia I B	6	a5	GEO/02
1°	Paleontologia	1°mod.	Paleontologia A	6	b1	GEO/01
1°		2°mod.	Paleontologia B	6	b1	GEO/01
TAF e- inglese				**3**		
TOTALE CFU				**60**		

Secondo anno

anno	Titolo insegnamento	n. mod.	Unità didattica	CFU tot.	TAF	SSD
2°	Mineralogia	1°	Mineralogia A	6	a5	GEO/06
		2°	Mineralogia B	6	b3	GEO/06
2°	Fisica Terrestre	-	Fisica Terrestre	9	b4	GEO/10
2°	Geomorfologia	-	Geomorfologia	6	b2	GEO/04
2°	Fondamenti di programmazione	-	Fondamenti di programmazione	6	a3	INF/01
2°	Petrografia	1°mod.	Petrografia A	6	b3	GEO/07
		2°mod.	Petrografia B	6	b3	GEO/07
2°	Rilevamento Geologico	-	Rilevamento Geologico	9	b1	GEO/02
2°	Geochimica	-	Geochimica	6	b3	GEO/08
TOTALE CFU				**60**		

Terzo anno

anno	Titolo insegnamento	n. mod.	Unità didattica	CFU tot.	TAF	SSD
3°	Geologia Applicata	-	Geologia Applicata	6	b2	GEO/05
3°	Idrogeologia	-	Idrogeologia	9	b2	GEO/05
3°	Geologia II	-	Geologia II	8	b1	GEO/03
TAF c Attività formative affini o integrative				**18**		
TAF d – A scelta dello studente				**6**		
TAF e - Prova finale				**6**		
TAF f - Ulteriori attività formative: Tirocini formativi e di orientamento				**1**		
TOTALE CFU				**60**		

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240
Divisione Atti normativi e affari istituzionali

Attività formative affini o integrative fra le quali scegliere 18 CFU

anno	Titolo insegnamento	n. mod.	Unità didattica	CFU tot.	TAF	SSD
3°	Geomateriali	-	Geomateriali	6	c	GEO/09
3°	Vulcanologia	-	Vulcanologia	6	c	GEO/07
3°	Tettonofisica	-	Tettonofisica	6	c	GEO/10
3°	Geologia dell'Appennino settentrionale	-	Geologia dell'Appennino settentrionale	6	c	GEO/02
3°	Laboratorio di Idrogeologia	-	Laboratorio di Idr ogeologia	6	c	GEO/05
3°	Le rocce nell'architettura storica	-	Le rocce ne ll'architettura storica	6	c	GEO/09
3°	Geopedologia e geoarcheologia	-	Geopedologia e g eoarcheologia	6	c	GEO/05

LEGENDA e totali CFU per ambito disciplinare

codice interno TAF	CFU	Attività Formative	Ambito disciplinare
a1	9	Base	**Discipline matematiche**
a2	9	Base	**Discipline fisiche**
a3	6	Base	**Discipline informatiche**
a4	9	Base	**Discipline chimiche**
a5	18	Base	**Discipline geologiche**
b1	29	Caratterizzanti	**Ambito geologico-paleontologico**
b2	27	Caratterizzanti	**Ambito geomorfologico-geologico applicativo**
b3	24	Caratterizzanti	**Ambito mineralogico-petrografico-geochimico**
b4	9	Caratterizzanti	**Ambito geofisico**
c	18	Affini o integrative	**Attività formative affini o integrative**
d	12	A scelta dello studente	**A scelta dello studente**
e	3	Inglese	**Per la conoscenza di almeno una lingua straniera**
	6	Prova finale	**Per la prova finale**
f	1	Tirocini formativi e di orientamento	**Tirocini formativi e di orientamento**
TOT.	**180**		

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. 1791/2012
Pr. N. 55237
del 27/11/2012

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione universitaria;
- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e in particolare l'articolo 6;
- Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 di "Riforma degli Ordinamenti didattici universitari" e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'art. 11;
- Visto il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, recante "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 su "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509", e in particolare gli articoli 3 e 6;
- Visto il D.M. 1° agosto 2005 recante: "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- Visto il D.M. 29 marzo 2006 relativo alla "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione, in data 29 marzo 2006";
- Visto il D.M. 31 luglio 2006 recante "Modificazione del decreto 1° agosto 2005 recante: "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", nella parte relativa alle scuole di specializzazione in "fisica medica" e in "farmacia ospedaliera";
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 6, 7, 21, 22, e fatte salve, in questa fase transitoria, le disposizioni dello Statuto emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012, oggetto di graduale attuazione;
- Visto il D.R. n. 1410 del 15 settembre 2001 di emanazione del Regolamento Didattico di Ateneo approvato con Decreto Direttoriale MIUR del 26 giugno 2001 e con Decreto Direttoriale MIUR del 6 agosto 2001 e s.m. e i.;
- Visto il D.R. n. 1284/2008-09 del 6 maggio 2009 relativo alla modifica della Parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo, approvata con Decreto Direttoriale 5 maggio 2009, e s.m. e i.;
- Visto il D.R. n. 1415 del 18 settembre 2001, di emanazione del Regolamento Didattico della Facoltà di Farmacia, modificato con D.R. n. 1258 del 30 dicembre 2003;
- Visto il D.R. n. 499/2008-09 del 19 gennaio 2009, relativo alla istituzione e attivazione, fra le altre, della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (Area dei servizi clinici -Classe della Farmaceutica);
- Visto il Regolamento Didattico della Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera emanato con D.R. n. 1905 del 14 luglio 2009;
- Visto il Regolamento Didattico delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria emanato con D.R. n. 2261 del 7 ottobre 2010 e s.m. e i.;
- Considerato quanto emerso nella seduta dell'11 ottobre 2012 del Senato Accademico, anche sulla scorta delle indicazioni dei competenti uffici, in merito all'assenza di una regolamentazione sugli organi della Scuola e alla necessità, quindi, di integrare il sopracitato regolamento della Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera con apposite disposizioni;
- Vista la delibera n. 6 del 30 ottobre 2012, con la quale il Consiglio della Facoltà di Farmacia proponeva le modifiche degli articoli 3 e 8 del Regolamento della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera;
- Vista la nota del Responsabile del Centro servizi della Facoltà di Farmacia, Prot. N. 810/2012 del 31 ottobre 2012, con la quale veniva segnalato la rilevazione di discordanze nel testo degli articoli 2 e 4, del Regolamento approvato con delibera n. 8 del Consiglio di Facoltà del 27 maggio 2009, rispetto a quello emanato con D.R. n. 1905/2008-09 del 14 luglio 2009, discordanze imputabili a mero errore di trasmissione del predetto testo in formato elettronico all'Ufficio Atti normativi;
- Vista la delibera n. 11 del 6 novembre 2012 con la quale il Senato Accademico approvava quanto deliberato dal Consiglio della Facoltà di Farmacia in merito alle modifiche degli articoli 3 e 8 del Regolamento Didattico sopracitato;
- Ravvisata la necessità e l'urgenza di procedere alla rettifica del comma 3 dell'art. 2, e del comma 1 dell'art. 4, del Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, nel testo approvato dal Consiglio di Facoltà di Farmacia con delibera n.8 del 27 maggio 2009 e di recepire nel Regolamento medesimo le modifiche degli articoli 3 e 8, nei termini di cui alla delibera n. 11 del Senato Accademico del 6 novembre 2012;

DECRETA

Articolo 1

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nell'Albo *on-line* del presente provvedimento, il Regolamento Didattico della Scuola di

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, emanato con D.R. n. 1905 del 14 luglio 2009, è modificato nei termini di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

1. Al comma 3 dell'Art. 3, del Regolamento di cui all'Articolo 1, dopo "*eletto*", e prima di "*dal Consiglio della Scuola*", sono aggiunte le seguenti parole: "*a maggioranza assoluta*"; ancora, dopo "*Scuola*", e prima di "*dura*", al posto di "*secondo le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale dell'Università degli Studi di Siena,",* leggasi: "*tra i Professori di ruolo dell'Università degli Studi di Siena appartenenti al Consiglio stesso;*" ancora, a fine comma, è aggiunto il seguente periodo: "*La votazione avviene con voto palese a meno che uno degli aventi diritto non chieda il voto segreto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti.*"; ancora, dopo il comma 7, è aggiunto un comma 8 del seguente tenore: "*8. Le elezioni delle rappresentanze degli specializzandi nel Consiglio vengono indette dal Direttore della Scuola almeno 15 giorni prima della data delle votazioni mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica a tutti gli aventi diritto al voto e mediante affissione di apposita convocazione all'albo della Scuola. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli specializzandi regolarmente iscritti. La votazione avviene con voto palese, a meno che uno degli aventi diritto al voto non chieda il voto segreto; ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. In caso di dimissioni o decadenza si procede ad elezioni suppletive. I rappresentanti eletti sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica due anni*".

Articolo 3

1. Al comma 1 dell'Art. 8, del Regolamento di cui all'Articolo 1, dopo "*acquisito i*", e prima di "*CFU*", al posto di "*240*", leggasi "*230*".

Articolo 4

1. A valere dalla data di entrata in vigore del Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera di cui al D.R. n. 1905 del 14 luglio 2009, sono altresì rettificati gli Artt. 2 e 4 del Regolamento di cui all'Articolo 1, nei termini di cui al comma 2.

2. Al comma 3 dell'Art. 2, del Regolamento di cui all'Articolo 1, dopo "*Farmacia Ospedaliera*", leggasi: "*Il Diploma di Specializzazione è corredato dal Supplemento al Diploma rilasciato ai sensi dell'articolo 11 comma 8 del D.M. n. 270/04, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando e che indica le attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso formativo individuale*.". Ancora, al comma 1 dell'Art. 4, del Regolamento medesimo, dopo "*1982*", leggasi: "*e successive modificazioni ed integrazioni.*".

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nell'Albo *on line* di Ateneo.

Siena, 26 novembre 2012 IL RETTORE
Prof. Angelo Riccaboni

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. 1794/2012
Pr. N. 55283
del 27/11/2012

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione universitaria;
- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e s. m. e i., relativa all' istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e in particolare l'articolo 6;
- Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 di "Riforma degli Ordinamenti didattici universitari" e s.m. e i., e in particolare l'art. 11;
- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE.", e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 38 e 43;
- Visto il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, e in particolare l'art. 14;
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 su "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509", e in particolare l'art. 12;
- Visto il D.M. 1° agosto 2005 recante "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.M. 6 marzo 2006, n. 172 sul "Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina" e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.M. 29 marzo 2006 su "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di

Siena emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e s.m. e i., e in particolare gli artt. 6, 7 e 28, e fatte salve, in questa fase transitoria, le disposizioni dello Statuto emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012, oggetto di graduale attuazione;

- Visto il D.R. n. 1410 del 15 settembre 2001 di emanazione del Regolamento Didattico di Ateneo approvato con Decreto Direttoriale MIUR del 26 giugno 2001 e con Decreto Direttoriale MIUR del 6 agosto 2001 e s. m. e i.;

- Visto il D.R. n. 1416 del 18 settembre 2001, di emanazione del Regolamento Didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia e s.m. e i.,

- Visto il D.R. n. 499/2008-09 del 19 gennaio 2009 relativo all'istituzione, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia e presso la Facoltà di Farmacia, delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria;

- Visto il D.R. n. 1284/2008-09 del 6 maggio 2009 relativo alla modifica della Parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo approvata con Decreto Direttoriale 5 maggio 2009 e s.m. e i.;

- Visto il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria emanato con D.R. n. 2261 del 7 ottobre 2010 e s.m. e i.;

- Considerato quanto rilevato dal Senato Accademico nella seduta dell'11 ottobre 2012, anche sulla scorta delle indicazioni dei competenti uffici, in merito all'assenza di una regolamentazione sugli organi della Scuola e alla necessità, quindi, di integrare il sopracitato regolamento con apposite disposizioni;

- Viste la proposta di modifica dell'articolo 2 del Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, deliberata dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 31 ottobre 2012;

- Vista la delibera n. 12 del 6 novembre 2012 con la quale il Senato Accademico approvava quanto deliberato dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in merito alla modifica dell' articolo 2 del Regolamento sopracitato;

- Ravvisate la necessità e l'urgenza di recepire nel Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria la modifica dell' articolo 2 nei termini considerati;

DECRETA

Articolo unico

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nell'Albo *on-line* del presente provvedimento, il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, emanato con D.R. n. 2261 del 7 ottobre 2010 e s. m. e i., è ulteriormente modificato nei termini di cui al comma successivo.

2. All'articolo 2 del Regolamento di cui al comma 1, dopo il comma 6 è aggiunto un comma 7 del seguente tenore: *"7. Le elezioni delle rappresentanze degli specializzandi nel Consiglio vengono indette dal Direttore della Scuola almeno 15 giorni prima della data delle votazioni mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica a tutti gli aventi diritto al voto e mediante affissione di apposita convocazione all'albo della Scuola. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli specializzandi regolarmente iscritti. La votazione avviene con voto palese, a meno che uno degli aventi diritto al voto non chieda il voto segreto; ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. In caso di dimissioni o decadenza si procede ad elezioni suppletive. I rappresentanti eletti sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica due anni. Analoghe disposizioni si applicano alle rappresentanze degli specializzandi nei Comitati ordinatori delle Scuole nelle quali l'Università degli Studi di Siena è sede amministrativa capofila.".*

Siena, 26 novembre 2012 IL RETTORE
Prof. Angelo Riccaboni

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. 1954/2012
Pr. N. 59369
del 21/12/2012

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e s. m. e i., relativa all'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e in particolare l'Art. 6;

- Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 e s.m. e i. recante "Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici" e, in particolare, gli Articoli 2 e 12;

- Vista la Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e, in particolare, gli articoli 26, 27 e 61;

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s. m. e i.;

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre

1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 6,7, 21, 22, e fatte salve, in questa fase transitoria, le disposizioni dello Statuto emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012, oggetto di graduale attuazione;

- Considerata la necessità di istituire un Organismo preposto al benessere degli animali con funzioni di consulenza e controllo sulla osservanza delle norme vigenti in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici negli stabilimenti utilizzatori e di disciplinare la materia a livello di Ateneo con apposito Regolamento;

- Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 ottobre 2012 sulla proposta di Regolamento dell'"Organismo per il benessere degli animali utilizzati a fini scientifici" dell'Università degli Studi di Siena

- Vista la delibera n 8 del 6 novembre 2012 con la quale il Senato Accademico approvava il predetto Regolamento dell'"Organismo per il benessere degli animali utilizzati a fini scientifici" dell'Università degli Studi di Siena;

- Ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nella normativa di Ateneo il sopracitato Regolamento;

DECRETA

Articolo unico

1. È emanato il Regolamento dell'"Organismo per il benessere degli animali utilizzati a fini scientifici" dell'Università degli Studi di Siena, nel testo di cui all'Allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo *on-line* del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nell'Albo *on-line* di Ateneo.

Siena, 21 dicembre 2012 IL RETTORE
Prof. Angelo Riccaboni

Allegato 1 al D.R. n. 1954 del 21/12/2012

REGOLAMENTO DELL'"ORGANISMO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI"

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce, il ruolo e i compiti dell'"Organismo per il Benessere degli Animali" utilizzati ai fini scientifici" nell'Università di Siena, in osservanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, e s.m. e i. e della Direttiva 2010/63/UE.

Articolo 2
Definizioni

1. "Procedura": qualsiasi uso di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, o a fini educativi, che possa causare all'animale un livello di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago conformemente alle buone prassi veterinarie;
2. "Stabilimenti Utilizzatori": siti dell'Università di Siena in cui si effettua attività scientifica con l'uso di animali, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 116/92 e s.m. e i.;
3. "Organismo per il Benessere degli Animali": organismo di consulenza dell'Università di Siena, con *funzione di promozione e controllo della piena osservanza delle norme vigenti in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici negli stabilimenti utilizzatori; tale organo risponde direttamente al Rettore*;
4. "*Responsabile dello Stabilimento Utilizzatore*": soggetto responsabile dell'assistenza agli animali, del funzionamento delle attrezzature, della gestione delle strutture e del personale ad esse adibito ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 116/92 e s.m. e i, ;
5. "Medico Veterinario": professionista, designato dal Rettore, responsabile dell'assistenza veterinaria e della consulenza sul benessere animale ai sensi ai sensi dell'art. 12, co. 2, punto 5, ed art. 5, co. 1, lett. d) del D.Lgs 116/92 e s.m. e i, nonché della buona esecuzione degli esperimenti ai sensi dell'art. 6, co. 4, del D.Lgs 116/92 e s.m. e i.;
6. "Responsabile dell'attività di ricerca e/o di formazione": titolare del progetto di ricerca e/o di formazione che prevede l'uso di animali a fini scientifici;
7. "Responsabile dell'esecuzione delle procedure": soggetto che attende alle procedure sperimentali effettuate sugli animali;
8. "Responsabile dell'allevamento: soggetto autorizzato dal Comune ad allevare animali che saranno poi utilizzati a fini scientifici.

Articolo 3
Principi

1. Le procedure sugli animali sono consentite unicamente quando, per ottenere il risultato di ricerca e/o di formazione, non sia possibile utilizzare altri metodi scientificamente validi e praticamente applicabili e siano svolte da persone

addestrate e qualificate sia dal punto di vista scientifico che etico, nonché esperte nella manipolazione e cura della specie allo studio.
2. L'Università di Siena rispetta le normative e le migliori pratiche scientifiche, applicabili ed atte a garantire il benessere degli animali.
3. L'Università di Siena assicura che il numero di animali utilizzati nei progetti di ricerca sia ridotto al minimo indispensabile e utilizza solamente animali che siano stati allevati a scopo di ricerca, presso allevatori/fornitori autorizzati.
4. L'Università di Siena applica il principio delle *3 R* (*Refinement, Reduction, Replacement* - Perfezionare, Ridurre, Sostituire) e ne promuove la sistematica applicazione.
5. L'Università di Siena è impegnata ad adottare tutte le misure necessarie, in conformità alle pratiche veterinarie correnti, per garantire che venga ridotto al minimo il disagio, il dolore, la sofferenza degli animali. Appropriati metodi di sedazione, analgesia o anestesia devono essere usati ogni volta che ciò sia possibile.

Articolo 4
Procedure sperimentali e di ricerca sugli animali

1. Nell'Università di Siena nessuna procedura può essere eseguita, o il relativo protocollo inoltrato alle competenti Autorità, senza la preventiva approvazione dell' "Organismo per il Benessere degli Animali", che delibera collegialmente dopo averne accertato la conformità alle norme etico-scientifiche vigenti in materia.
2. Qualora un progetto scientifico non sia conforme alle disposizioni del presente Regolamento, l'"Organismo per il Benessere degli Animali" può respingerlo, ovvero chiedere al Responsabile dell'attività di ricerca e/o di formazione di integrare la documentazione presentata o di apportare modifiche al progetto.
3. L'"Organismo per il Benessere degli Animali", nel valutare i progetti sottopostigli si conforma ai principi sanciti dalla normativa italiana ed europea vigente. In particolare la valutazione etica dovrà verificare che il progetto:
a) abbia una valida giustificazione scientifica;
b) abbia finalità che giustifichino l'uso degli animali;
c) sia conforme ai requisiti di Perfezionamento, Riduzione e Sostituzione (3 R);
d) sia concepito in modo tale che le procedure riducano al minimo possibile gli effetti negativi sulle condizioni di vita degli animali e siano rispettose dell'ambiente;
e) contenga una valutazione della gravità delle procedure.

Articolo 5
Composizione dell'Organismo per il Benessere degli Animali

1. L'"Organismo per il Benessere degli Animali" è composto da 12 membri, appartenenti alla comunità scientifica, designati dal Rettore:
a) il Medico Veterinario;
b) i quattro Responsabili degli Stabilimenti Utilizzatori;
c) il Responsabile dell'allevamento;
d) cinque esperti scientifici, di cui almeno
- un consulente per il principio di "*Refinement";*
- un esperto in metodi alternativi, consulente per il principio di "*Replacement*";
- un esperto in biostatistica, consulente per il principio di "*Reduction*";
e) un esperto di Medicina Legale – Bioetica.
2. Il Rettore designa il Presidente tra i membri dell'"Organismo per il Benessere degli Animali", i quali individuano nel proprio ambito il vice-presidente.
3. I membri dell'"Organismo per il Benessere degli Animali" durano in carica un triennio e possono essere confermati. Qualora un membro dell'"Organismo per il Benessere degli Animali" cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, il *Rettore* provvede a nominare il sostituto per la durata residua dell'incarico.
4. L'"Organismo per il Benessere degli Animali" si avvale per le funzioni di segreteria del Presidio del Polo Scientifico Universitario di San Miniato, che cura la convocazione e la verbalizzazione delle sedute nonché gli atti conseguenti alle delibere assunte.
5. Le funzioni di membro dell'"Organismo per il Benessere degli Animali " sono gratuite.

Articolo 6
Compiti dell'Organismo per il Benessere degli Animali

1. All'"Organismo per il Benessere degli Animali" compete di promuovere, con imparzialità e indipendenza, la piena osservanza della disciplina etica e legale concernente il benessere animale e controllarne l'applicazione. A tale scopo l'"Organismo per il Benessere degli Animali":
a) promuove azioni per ottimizzare la protezione e il benessere degli animali utilizzati a fini scientifici;
b) promuove procedure che
i) richiedano il minor numero di animali;
ii) comportino l'impiego di animali con più basso sviluppo neurologico;
iii) causino meno dolore, sofferenza, angoscia e danni durevoli negli animali;
iv) offrano maggiore probabilità di risultati soddisfacenti;
c) promuove attività mirate a perfezionare, ridurre e sostituire la necessità di utilizzare animali a

scopo sperimentale, verificare l'impegno profuso dagli operatori a tale scopo e i relativi risultati;
d) effettua, mediante ispezioni di periodicità almeno semestrale, un'azione sistematica di sorveglianza sulla utilizzazione e sulle condizioni degli animali e dei relativi stabulari in modo da accertare e garantire, che, nell'Università di Siena, gli animali da laboratorio vengano utilizzati nel pieno rispetto della normativa italiana ed europea vigente;
e) si adopera, anche con proposte concrete, affinché vengano adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente, necessari a garantire le migliori condizioni degli animali stabulati, anche in ordine agli ambienti ed al personale ad essi adibito, e vigila sulla loro effettiva applicazione;
f) contribuisce alla definizione e alla revisione dei processi interni di monitoraggio e della comunicazioni di verifica legati al benessere degli animali allevati o utilizzati nell'Università di Siena;
g) riceve eventuali segnalazioni di situazioni o comportamenti pregiudizievoli per lo stato di benessere degli animali o comunque lesivi della dovuta tutela e, se del caso, propone, con la necessaria sollecitudine, l'adozione di misure appropriate, verificandone l'applicazione;
h) assume, nei casi di necessità, i provvedimenti urgenti che siano ritenuti indispensabili per preservare il benessere degli animali, dandone immediata e completa informazione al Rettore;
i) esamina i protocolli di ricerca con utilizzo di animali da inoltrare al Ministero della Salute e agli altri Enti competenti ed esprimere su di essi un parere preventivo vincolante di validità etico-scientifica, valutando il fondamento logico del disegno sperimentale;
j) effettua, con cadenza annuale, un'attività di controllo dei progetti in corso che implicano l'uso di animali, richiedendo, alle Strutture, rapporti periodici sullo stato dei progetti e sull'impiego di animali;
k) effettua, per finalità statistiche, un monitoraggio delle ricerche che utilizzino animali, sia nel corso del loro svolgimento che periodicamente;
l) promuove iniziative finalizzate all'informazione ed all'aggiornamento in materia di tutela degli animali, attraverso l'organizzazione di corsi, convegni o seminari, destinati ai ricercatori e agli operatori delle aree scientifiche interessate alla ricerca biomedica sperimentale;
m) fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa l'adeguata socializzazione degli animali da reinserire;
n) presenta, entro il 31 Marzo di ogni anno, una relazione scritta sulla propria attività;
o) cura la redazione, in collaborazione con le Strutture coinvolte, di un rapporto annuale su tutti i progetti presentati e sul relativo stato di avanzamento.
2. Per l'efficiente esercizio delle sue funzioni e per realizzare al meglio le sue finalità, l'"Organismo per il Benessere degli Animali":
a) stabilisce annualmente un calendario delle sue riunioni e ne informa le strutture interessate;
b) informa le strutture interessate alle procedure e fornisce loro la relativa documentazione.

Articolo 7
Modalità di funzionamento dell'"Organismo per il Benessere degli Animali"

1. L'"Organismo per il Benessere degli Animali" ha accesso alle informazioni e ai documenti che risultino necessari per lo svolgimento dei suoi compiti. A tale scopo il Presidente, o un soggetto dallo stesso designato, potrà inoltrare motivata richiesta alle strutture interessate, le quali sono tenute a cooperare esattamente e sollecitamente.
2. Il Presidente convoca le riunioni dell'"Organismo per il Benessere degli Animali" e ne coordina i lavori. La convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno, corredata – se opportuno - della documentazione necessaria per la discussione dei singoli argomenti, viene comunicata per iscritto a ciascuno dei suoi membri, con preavviso di almeno 5 giorni, salvo motivate urgenze.
3. L'"Organismo per il Benessere degli Animali" si riunisce con cadenza trimestrale od ogni volta che il Presidente o un terzo dei membri ne ravvisi l'opportunità.
4. I membri dell'"Organismo per il Benessere degli Animali" partecipano a tutte le riunioni formalmente convocate e, in caso di impossibilità, giustificano la loro eventuale assenza per iscritto. Le riunioni dell'"Organismo per il Benessere degli Animali" sono valide ad ogni effetto quando sia presente, anche per via telematica, almeno la metà più uno dei suoi membri, esclusi gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono assunte collegialmente dall'"Organismo per il Benessere degli Animali", a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
5. Qualora sussista giustificata necessità e urgenza di valutare un protocollo di ricerca presentato per l'approvazione, il Presidente può sottoporlo alla valutazione dei membri dell'Organismo per il Benessere degli Animali per via telematica.
6. Di ogni riunione dell'"Organismo per il Benessere degli Animali" viene redatto regolare verbale che, approvato nella riunione successiva, viene trasmesso ai membri e al *Rettore.* I verbali, salvo quanto debba essere comunicato ai soggetti interessati, sono coperti dal segreto d'ufficio.
7. I membri dell'"Organismo per il Benessere degli Animali" sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sui lavori e su tutta la

documentazione di cui vengano a conoscenza in relazione all'attività dell'"Organismo per il Benessere degli Animali".

Articolo 8
Compiti del Responsabile dello Stabilimento Utilizzatore

1. Il "*Responsabile dello Stabilimento Utilizzatore*" deve:
a) richiedere alle competenti Autorità nazionali e locali le autorizzazioni necessarie per operare quale "Stabilimento utilizzatore";
b) provvedere alla preventiva vidimazione dei registri predisposti come richiesto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 dal competente Ministero o dalla locale Sezione degli Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli Obblighi Comunitari (UVAC) al fine di documentare il movimento (carico e scarico) degli animali utilizzati;
c) trasmettere al Ministero della Salute, entro il 31 marzo di ogni anno, le tabelle statistiche contenenti i dati relativi agli animali utilizzati, conformemente all'art. 15 del D.Lgs 116/92 e s.m. e i.;
d) interpellare l'"Organismo per il Benessere degli Animali", su specifiche questioni inerenti alle procedure su animali e dare attuazioni alle deliberazioni relative.

Articolo 9
Compiti del Responsabile dell'attività di ricerca e/o di formazione

1. Il "Responsabile dell'attività di ricerca e/o di formazione" deve:
a) redigere e sottoscrivere il protocollo sperimentale, corredato della documentazione richiesta, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dal Ministero della Salute e dall'"Organismo per il Benessere degli Animali";
b) informare il Responsabile dello stabilimento utilizzatore del protocollo sperimentale affinché la struttura sia adeguatamente predisposta alla esecuzione del progetto;
c) trasmettere all'"Organismo per il Benessere degli Animali" il protocollo sperimentale, non oltre quindici giorni prima della data stabilita per la riunione, per la valutazione etico-scientifica e il parere di competenza, prima dell'inoltro al competente Ministero;
d) controllare che le procedure contenute nel progetto depositato in regime di comunicazione o autorizzato siano condotte correttamente e conformemente al progetto revisionato dall'"Organismo per il Benessere degli Animali" e dal Ministero.

Articolo 10
Compiti del Responsabile dell'Allevamento

1. Il "*Responsabile dell'Allevamento*" deve:
a) richiedere alle competenti Autorità locali le autorizzazioni necessarie per operare quale "Stabilimento di allevamento";
b) provvedere alla preventiva vidimazione da parte del Comune dei registri predisposti come richiesto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 per documentare il movimento (carico e scarico) degli animali allevati;
c) assicurare direttamente o organizzare l'assistenza degli animali allevati;
d) interpellare l'"Organismo per il Benessere degli Animali" quale suo organo di consulenza, su specifiche questioni inerenti alle procedure su animali e dare attuazioni alle deliberazioni relative.

Articolo 11
Disposizioni finali

1. Ogni eventuale modifica al presente Regolamento è approvata dal Senato Accademico dell'Università di Siena, previo parere del Consiglio di Amministrazione.
2. Le modifiche entrano in vigore dopo la pubblicazione del relativo provvedimento nell'Albo on-line dell'Università di Siena.

BOLLETTINO UFFICIALE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Periodico bimestrale di atti normativi, circolari ed altre comunicazioni dell'Università

Parte prima Modifiche di Statuto, Regolamenti e altra normativa interna
Parte seconda Atti di Amministrazione

Direttore Responsabile: Salvatrice Massari
Redazione: Area Affari Generali e Legali - Divisione Atti Normativi e Affari Istituzionali - Tel. n. 0577-232370; Fax n. 0577-232270
Stampa : "Ufficio Centro Stampa e Servizio Postale" dell'Università di Siena"
Autorizzazione del Tribunale di Siena n. 625 dell'11 marzo 1996